

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LEGGE DI BILANCIO 2017: LE NOVITA' SALIENTI

Legge, 11/12/2016 n. 232 - Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 dicembre 2016

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 la **legge 11 dicembre 2016, n. 232** recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", cosiddetta Legge di Bilancio 2017

Il provvedimento come previsto entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Qui di seguito si riportano, in maniera sintetica, i punti più rilevanti del corposo provvedimento.

SLITTAMENTO AUMENTO IVA

L'aumento dell'aliquota Iva dal 10% al 13% e dal 22% al 24% previsto per il 2017, viene posticipato al 1° gennaio 2018, anno in cui si somma con l'aumento di un ulteriore punto percentuale già previsto a legislazione vigente (cioè dal 22 al 25 per cento). Inoltre viene introdotto un nuovo aumento di 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (cioè fino al 25,9 per cento).

TAGLIO DELL'IRES

L'imposta sul reddito delle società si riduce di 3,5 punti, passando dal 27,5% al 24% a partire dal 01.01.2017

INTRODUZIONE IRI

Prevista, in maniera opzionale, la nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI), da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa, per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. L'opzione per l'applicazione dell'IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive IRPEF con l'aliquota unica IRI, pari all'aliquota IRES (24 per cento dal 2017).

SUPERAMMORTAMENTO 140%

Prorogate le misure di maggiorazione del 40% degli ammortamenti previste dalla Legge di Stabilità per il 2016.

IPERAMMORTAMENTO 250%

Viene riconosciuto per i beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della legge), una maggiorazione del costo di acquisizione del 150%, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto.

CREDITO D'IMPOSTA ATTIVITA' RICERCA E SVILUPPO

Nella Legge di Bilancio sono stati modificati gli importi agevolabili con il credito d'imposta per gli investimenti nella ricerca e sviluppo. Nel dettaglio, è stato esteso fino al 31 dicembre 2020 il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ed i benefici

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

concessi a quelle imprese che investono in programmi di ricerca e sviluppo sono stati ampliati, poiché il credito d'imposta passa da 5 a 20 milioni di euro massimi annuali per ciascun beneficiario, mentre l'aliquota sale dal 25% al 50% per tutte le spese.

ECOBONUS E BONUS RISTRUTTURAZIONI

Prorogati gli incentivi ecobonus e ristrutturazioni secondo le seguenti modalità:

- fino al 31 dicembre 2017 - detrazione al 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus);
- fino al 31 dicembre 2021 - detrazione al 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici condominiali. La misura della detrazione è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio (70 per cento) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (75 per cento);
- fino al 31 dicembre 2017 - detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
- fino al 31 dicembre 2017 - detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili. Il limite di 10.000 euro per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione. La norma in esame specifica che per gli interventi effettuati nel 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, l'ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione.

BONUS SISMA

Con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 viene prevista una detrazione del 50 per cento, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari).

BONUS FAMIGLIA

Nella legge di bilancio trovano spazio gli interventi in favore dei nuclei familiari più disagiati: dal bonus bebè al voucher asili nido, fino agli sconti per prodotti riservati alla prima infanzia.

CARD CULTURA 18 ENNI

La norma dispone l'assegnazione della Card cultura per i giovani - introdotta dall'articolo 1, comma 979, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) - anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017. Restano fermi i termini ivi previsti, i relativi criteri e le relative modalità attuative disciplinate ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979 nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella sezione seconda del disegno di legge in esame.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE STRUTTURE RICETTIVE

Riconosciuto per ciascuno degli anni 2017 e 2018 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere. L'agevolazione è prevista nella misura del 65%, è estesa anche

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

alle strutture che svolgono attività agrituristica, ed opera a condizione che gli interventi abbiano finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili.

Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo, utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi. L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto del regime "de minimis", e comunque fino all'importo massimo di 200 mila euro nei tre anni d'imposta.

REGIME DI CASSA

E' stata modificata la tassazione dei redditi delle cosiddette imprese minori, assoggettate alla contabilità semplificata, con sostituzione del vigente principio di competenza con il principio di cassa.

Il nuovo regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata tecnicamente modifica l'articolo 66 del Tuir, applicabile anche per la determinazione della base imponibile Irap (introduzione del nuovo comma 1-bis nell'articolo 5 del D.Lgs. 446/1997). È bene precisare sin da subito che in presenza dei requisiti dimensionali (quelli previsti per la tenuta della contabilità semplificata, cui parametri non sono stati modificati) il nuovo regime di cassa costituisce quello applicabile naturalmente, ferma restando la possibilità di optare per la contabilità ordinaria al fine di poter continuare a determinare il reddito con il criterio di competenza (con il vincolo della durata triennale).

Va detto che allo stato attuale, le imprese minori ammesse al regime di contabilità semplificata e che non hanno esercitato l'opzione per il regime ordinario, determinano il loro reddito imponibile come differenza tra l'ammontare dei ricavi (art. 85 del T.U.I.R.) e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi, di cui all'art. 89 T.U.I.R.; redditi derivanti da immobili, ai sensi dell'art. 90 T.U.I.R.) conseguiti nel periodo di imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso.

Nella sostanza, la norma prevede che ai fini della determinazione del reddito di impresa di tali soggetti assumono rilevanza i ricavi "percepiti" e le spese "sostenute". Si deroga, quindi, al criterio della competenza, sia per i ricavi che per i costi d'impresa, che comportava l'obbligo di tassare ricavi a prescindere dall'effettiva riscossione e di consentire la deduzione dei costi a prescindere dall'effettivo pagamento. Il nuovo criterio che verrà adottato viene mutuato da quello previsto per il lavoro autonomo, dove si determina il reddito con il criterio di cassa.

Bitonto, 22/12/2016

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it